

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI CENTRI
DIURNI ED ATTIVITA' DI ASSISTENZA DOMICILIARE NELLA
ZONA-DISTRETTO VAL DI CORNIA. CIG 64689770B3

TRA

L'AZIENDA USL TOSCANA NORDOVEST con sede in Pisa, via Cocchi 7/9
P.IVA /C.F. 02198590503 rappresentata nel presenta atto dal dr. BENSA
Franco, nato a il , il quale interviene nel presente atto
in qualità di Responsabile del Procedimento e Direttore UOC Acquisizione
Servizi Socio-Sanitari

E

la ditta CUORE LIBURNIA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA
ONLUS, con sede legale in Piombino (Li), Via Benvenuto Cellini, n. 82/A-84 e
con C.F. e P. IVA 01271950493 legalmente rappresentata da Assunta Astorino
nata a il in qualità di legale Rappresentante
della ditta

PREMESSO:

- che con decreto n. 1273 del 22.09.2015 è stato provveduto all'indizione di
una procedura aperta per l'affidamento dei servizi alla persona nella zona-
distretto Val di Cornia, articolata in n. 4 lotti funzionali distinti tra i quali era
ricompreso il lotto n. 1 circa la gestione dei centri diurni ed attività di
assistenza domiciliare, tutti previsti per una durata triennale;
- che con lo stesso provvedimento è stato provveduto all'approvazione della
documentazione di gara;
- che le operazioni di gara si sono concluse in data 19/04/2016 con la verifica
del dettaglio delle offerte economiche e che, con Decreto n. 2879 del

	13/07/2016 è stato provveduto all'aggiudicazione definitiva del servizio alla	
	prima classificata in graduatoria rappresentata da CUORE LIBURNIA	
	SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS di Piombino;	
	- che in sede di aggiudicazione definitiva sono stati approvati i verbali di gara e	
	la successiva verifica dell'analisi in dettaglio dell'offerta presentata dal	
	concorrente aggiudicatario;	
	- che con comunicazione prot. 138436 del 10/08/2016 si disponeva l'esecuzione	
	anticipata nelle more della stipula del contratto a decorrere dal 01/10/2016;	
	- che con decreto n. 509 del 09/02/2017 è stato provveduto all'approvazione	
	dello schema di contratto da sottoscrivere dalle parti contraenti successivamente	
	all'acquisizione dell'efficacia, rappresentata dal decorso dei termini di	
	pubblicazione;	
	Tutto quanto sopra premesso tra le parti comparenti SI CONVIENE E SI	
	STIPULA QUANTO DI SEGUITO:	
	ART. 1) OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO	
	Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento, da parte dell' AZIENDA	
	USL TOSCANA NORDOVEST alla CUORE LIBURNIA SOCIALE -	
	SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS di Piombino delle attività per la gestione	
	centri diurni ed attività di assistenza domiciliare nella zona distretto Val di	
	Cornia.	
	Il servizio oggetto dell'appalto deve essere svolto con l'osservanza di tutte le	
	specifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal progetto	
	tecnico presentato dall'appaltatore in sede di gara che le parti contraenti	
	dichiarano di riconoscere come parte integrante e sostanziale del presente	
	contratto ancorché materialmente non allegato.	

ART. 2) DURATA

Il presente contratto avrà durata di n. tre anni a decorrere dal 01.10.2016 con scadenza alla data del 30.09.2019.

In considerazione di quanto espresso sin dagli atti preliminari di gara e pubblicato sui bandi inviati all'Ufficio Pubblicazioni della Comunità Europea e alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, anche in relazione alla normativa allora vigente, l'Azienda si riserva, alla scadenza originaria, di procedere alla ripetizione del contratto per identica durata. Alla scadenza definitiva del contratto è consentita, ai sensi della legge comunitaria n. 62/2005, una proroga del contratto per un massimo di sei mesi e solo in presenza dell'avvio delle procedure per la scelta di un nuovo contraente.

ART. 3) CORRISPETTIVO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'importo per l'esecuzione dei servizi in oggetto è contrattualmente stabilito in € 2.483.646,34 oltre ad IVA a 5% per la durata triennale del contratto corrispondente su base mensile ad € 68.990,18 oltre ad Iva al 5% . L'importo sopra indicato rappresenta la misura complessiva rapportata alle indicazioni orarie del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'importo da liquidare all'appaltatore corrisponderà per tutta la durata del contratto alla moltiplicazione delle ore effettivamente prestate per il costo orario unitario offerto in sede di gara.

I prezzi contrattuali dovranno rimanere fissi ed invariati per tutta la durata contrattuale, fatti salvi gli adeguamenti di cui all'art.16 del Capitolato Speciale d'appalto.

ART. 4) MODALITA' DI FATTURAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO

L'appaltatore si obbliga alla presentazione delle fatture secondo la normativa vigente.

Il pagamento delle fatture avrà luogo, da parte dell'Azienda, ai sensi del D.Lgs n. 231/2012 e successive modifiche ed integrazioni, entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di conclusione delle verifiche di conformità e di regolare esecuzione delle prestazioni. Gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara.

La data di arrivo della fattura è attestata dalla data di invio allo SDI (Sistema di Interscambio). L'attestazione fa fede a qualsiasi effetto. Nel caso di contestazione da parte dell'Azienda, per vizio o difformità rispetto al servizio oggetto del contratto, la sospensione dei termini ha efficacia nel rispetto della vigente disciplina normativa.

ART. 5) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore si impegna ad assicurare il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Nell'ipotesi di cui sopra la risoluzione del contratto opera di pieno diritto, successivamente all'accertamento dell'inadempimento, senza l'obbligo di costituzione in mora dell'appaltatore.

ART. 6) CAUZIONE DEFINITIVA

Le parti contraenti si danno atto che l'appaltatore ha provveduto alla prestazione della polizza fidejussoria per la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.lgs n. 50/2016 a n.3991/96/149852862 emessa in data 30/01/2017 da UnipolSai

	Assicurazioni per l'importo di € 136.600,55 pari al 5% del costo complessivo	
	dell'appalto in quanto l'appaltatore usufruisce del beneficio della riduzione del	
	50% della garanzia definitiva così come previsto dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs.	
	50/2016 in quanto in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO	
	9001:2008 rilasciata da ente o istituto certificatore accreditato ai sensi delle	
	norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN	
	ISO/IEC 17000.	
	La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici a carico	
	dell'appaltatore compresi quelli per i quali è prevista l'applicazione di penali e,	
	pertanto, resta inteso che l'Azienda ha diritto di rivalersi direttamente sulla	
	cauzione e/o sull'emissione dell'ultimo mandato di pagamento annuale delle	
	fatture. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto	
	dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore dovrà	
	procedere al reintegro della stessa sino alla ricostituzione integrale della garanzia	
	nella misura originaria.	
	Il deposito cauzionale rimane vincolato per tutta la durata del contratto e sarà	
	svincolato soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato	
	accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, il rispetto degli	
	obblighi contributivi e previdenziali e dopo che sarà stato assolto ogni onere	
	contrattuale di competenza dell'appaltatore, compresa l'assenza di motivi per	
	l'applicazione di ulteriori penali.	
	ART. 7) GARANZIE E RESPONSABILITA' CIVILE	
	Le parti contraenti si danno atto che l'appaltatore ha provveduto alla stipula	
	della polizza di responsabilità civile, presso Generali agenzia di Piombino n.	
	polizza 360908867 emessa il 26/04/2016 conservate agli atti di ufficio a	

copertura del rischio per responsabilità civile nello svolgimento di tutte le attività del servizio di che trattasi, con il massimale di € 5.000.000 corrispondente alla previsione di cui all'art. 9, quinto comma del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'appaltatore si impegna a produrre, ad ogni scadenza annuale della polizza, i certificati assicurativi che ne attestano il rinnovo della garanzia per tutta la durata dell'appalto.

ART. 8) ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Rimangono ad esclusivo carico dell'appaltatore gli oneri previsti dal Capitolato di gara e quelli che per legge gli competono.

ART. 9) MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

Le modalità di esecuzione del servizio sono indicate nel Capitolato di gara e nel progetto tecnico presentato dalla ditta in sede di presentazione dell'offerta.

Pertanto l'appaltatore si obbliga all'esecuzione delle prestazioni secondo quanto descritto e progetto organizzativo e nel progetto gestionale rappresentati nell'offerta tecnica rispettivamente ai punti A1 e A2.

L'appaltatore si obbliga inoltre all'utilizzo, nell'esecuzione delle prestazioni, della struttura tecnico-organizzativa descritta nell'offerta tecnica al punto A3, attivando nei confronti degli operatori le iniziative formative descritte al successivo punto A5.

L'appaltatore si obbliga infine all'impiego delle attrezzature e materiali indicati nel progetto tecnico al punto A4, comprensivo dell'integrazione e della sostituzione, in corso di vigenza contrattuale, dei materiali non più idonei e alle prestazioni previste a titolo di proposta migliorativa di cui al successivo punto A6 senza oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda.

In caso di mancata effettuazione della prestazione secondo quanto richiamato

dal presente articolo, l'Azienda procederà all'applicazione delle penali di cui all'art. 11 del Capitolato speciale d'appalto.

ART. 10) RISPETTO NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

L'appaltatore è tenuto al rispetto di quanto indicato nel Capitolato Speciale d'appalto relativamente alla normativa in materia di sicurezza dei lavoratori.

Le parti si danno atto che lo stesso ha provveduto alla redazione alla trasmissione del Piano che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se materialmente non allegato.

L'appaltatore è responsabile nei confronti sia dell'Azienda che dei terzi della tutela della sicurezza, incolumità e salute dei lavoratori addetti al servizio.

Lo stesso deve garantire al proprio personale addetto allo svolgimento delle attività oggetto del contratto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici, a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal documento di valutazione dei rischi.

Nel caso in cui la valutazione dei rischi preveda l'utilizzo di DPI per lo svolgimento delle attività oggetto del contratto, gli operatori ne devono essere dotati in conformità al decreto del Ministero della Sanità del 28.09.1990 e del D.Lgs n. 81/2008.

L'Azienda fornirà all'appaltatore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività di cui all'art. 26, primo comma, lett.b) del D. Lgs. n. 81/2008.

L'appaltatore è tenuto inoltre, senza oneri a carico dell'ASL, a conformarsi a

tutte le prescrizioni, anche future, in merito a misure di prevenzione, sicurezza ed emergenza, da adottare in relazione alle attività connesse al contratto, che saranno impartite dalle competenti strutture dell'ASL.

ART. 11) PENALI

Le penali in caso di inadempienza contrattuale sono quelle stabilite dall'art.11 del Capitolato Speciale d'appalto

ART. 12) TRATTAMENTO DATI

L'appaltatore, con l'affidamento del servizio in oggetto e per tutta la durata del contratto, assume il ruolo di responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi del Codice della Privacy (D.lgs n. 196/2003).

Nell'effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali, l'appaltatore è tenuto ad osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali ed attenersi alle decisioni del Garante e dell'Autorità Giudiziaria provvedendo ad evaderne le eventuali richieste.

L'appaltatore dovrà inoltre informare l'Azienda, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 e successive modifiche ed integrazioni:

- di ogni richiesta, ordine e controllo proveniente da parte sia del Garante dei dati personali che dell'Autorità Giudiziaria, osservando i relativi adempimenti;
- delle richieste o altre iniziative provenienti dagli interessati cui si riferiscono i dati sottoposti al trattamento, dando evasione alle stesse nel rispetto dei diritti degli interessati;
- dell'eventuale nomina di incaricati delle operazioni di trattamento e delle istruzioni loro impartite, secondo specifiche mansioni ed obblighi di sicurezza;
- delle misure di sicurezza adottate, idonee a custodire e controllare i dati, anche a seconda della loro dislocazione, in maniera tale da evitare rischi di distruzione

o perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta, tenendo conto delle particolari esigenze dei dato sensibili concernenti la salute.

ART. 13) CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Sono vietati la cessione del presente contratto, salvo i casi indicati dal Capitolato Speciale d'appalto, il subappalto, totale o parziale delle attività, non avendo l'appaltatore espresso, ai sensi dell'art. 118 del D.lgs n. 163/2006, al momento della gara disciplina esclusiva dell'istituto, la volontà di procedere allo stesso.

ART. 14) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le ragioni per le quali l'Azienda è legittimata alla risoluzione del contratto per inadempimento sono indicate dall'art. 12 del Capitolato Speciale d'appalto.

ART. 15) CONTROLLI E VIGILANZA SULLA GESTIONE

L'Azienda si ritiene legittimata all'esecuzione, nella fase di esecuzione del contratto, delle attività di controllo e vigilanza, assumendo la responsabilità in caso di mancata effettuazione dei controlli, della mancata prescrizione all'appaltatore degli interventi di ripristino delle condizioni previste dalla normativa e, della mancata attuazione delle sanzioni in caso di inadempienza dell'appaltatore.

ART. 16) SPESE PER LA REGISTRAZIONE

Il contratto verrà formalmente sottoscritto in una delle forme previste dalla legge.

Lo stesso è soggetto alla registrazione in caso di uso. In tal caso la spesa di registrazione è a carico della parte che la richiede.

ART. 17) DISPOSIZIONI ULTERIORI

L'appaltatore si obbliga a comunicare all'Azienda ogni variazione della propria

ragione sociale o trasformazione della medesima nonché ogni mutamento relativo all'amministrazione e/o rappresentanza della medesima.

ART. 18) DOMICILIO DELLE PARTI

Per effetto del presente contratto le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali.

ART. 19) FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, le stesse convengono che il Foro competente sia quello di Pisa.

ART. 20) DIRETTORE DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE

Per l'attività di direzione dell'esecuzione del contratto, l'Azienda procede all'indicazione della Dr.ssa Maria Rocchi Responsabile Unità Funzionale Assistenza Sociale Val di Cornia.

ART. 21) NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, viene fatto rinvio al capitolato di gara, alle disposizioni contenute nella normativa comunitaria e nazionale vigente oltre che al Codice Civile.

Tutto quanto sopra premesso, che le parti contraenti dichiarano di accettare, le stesse procedono alla sottoscrizione del presente atto.

Letto, approvato, sottoscritto.

Per AZ. USL Toscana Nordovest

Per Cuore Liburnia sociale

Direttore Acquisizione Servizi Socio-Sanitari

Il Legale Rappresentante

Dr. Franco Bensa

Sig. ra Assunta Astorino

Il presente contratto è stato sottoscritto dalle parti con firma digitale.

BENSA FRANCO
REGIONE TOSCANA/0138603048E
16.08.2017 14:26:54 CEST